

r_emiro.Giunta - Prot. 06/11/2023.1098147.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da STEFANINI GIUSEPPE, BARTOLI GIULIO, MAN TOVANI STEFANO



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PARCO EOLICO
"MONTE CROCE DI FERRO"

Potenza complessiva 30 MW

PROGETTO DEFINITIVO
DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

PARERE DI COMPETENZA MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PR E PC
CONTRODEDUZIONI DI CARATTERE
TECNICO E PAESAGGISTICO

COMMITTENTE

**BORGOTARO
WIND**

**Piazza del Grano 3
39100 Bolzano, Italia**

GRUPPO DI LAVORO

Ing. GIUSEPPE STEFANINI: progettista opere civili, idrauliche e calcoli strutturali

Ing. PIETRO RICCIARDINI (GEOTECH srl): progettista opere elettriche e sottostazione

Ing. GIULIO BARTOLI, Dott. Geol. STEFANO MANTOVANI (MMA srl): SIA, studi paesaggistici, relazioni specialistiche, studio geologico geotecnico, studio di impatto acustico, simulazioni fotografiche

Dott.ssa. MARIA GRAZIA LISENO (NOSTOI srl): studio archeologico

Prof. DINO SCARAVELLI (Coop. S.T.E.R.N.A.): relazione faunistica, piano di monitoraggio faunistico, avifaunistico e chirotteri, relazione floristico-vegetazionale

Arch. LUCIANO SERCHIA: consulente paesaggistico


Arch. STEFANO BOTTI (ABACUS sas) geom. CESARE SCHIATTI (STUDIO ARCO srl): rilievi aerofotogrammetrici e GNSS, documentazioni fotografiche da drone e da terra

Arch. MATTEO MASCIA: modellazione tridimensionale e renderizzazione fotorealistica

Dott. ENRICO CIRCELLI: consulenza micologica


Dott. Forestale FRANCESCO MARIOTTI: progettista interventi forestali compensativi

SCALA:



FIRME

Luciano Serchia



Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione	Bertani, Mantovani Stefanini, Serchia	Serchia	Piovatizzi A.	Novembre 2023



REGIONE EMILIA ROMAGNA

Comune di Borgo Val di Taro (Parma)

BORGOTAROWIND

Borgotaro Wind Srl

Piazza del Grano 3, Bolzano, P.IVA e Cod. Fisc. 03127880213

**PROGETTO DEL
PARCO EOLICO “MONTE CROCE DI FERRO”,
DELLE OPERE CONNESSE E
DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

**PARERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PROVINCE DI PARMA E PIACENZA prot.n.
0010780-P del 18/10/2023**

**CONTRODEDUZIONI DI CARATTERE TECNICO E
PAESAGGISTICO**

Revisione 00 d.d. novembre 2023



INDICE

1. PREMESSA	3
2. CONTRODEDUZIONI	4
2.1 Precisazioni in merito al quadro normativo di riferimento	4
2.2 Controdeduzioni	5



1. PREMESSA

Il presente elaborato è stato redatto al fine di controdedurre il parere di competenza della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA Protocollo n. 0010780-P del 18/10/2023, acquisito da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con protocollo n. PG/2023/0177397 in data 18/10/2023.



2. CONTRODEDUZIONI

2.1 Precisazioni in merito al quadro normativo di riferimento

Con riferimento al parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, prot. n. 0010780-P del 18/10/2023, concernente il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto del parco eolico “Monte Croce di Ferro”, da realizzarsi nel territorio comunale di Borgo Val di Taro (PR), la scrivente ritiene opportuno evidenziare alcune errate interpretazioni riguardanti le soluzioni rappresentate nei molteplici elaborati grafici che compongono la proposta progettuale, sostanzialmente basate su una parziale e fuorviante comprensione delle soluzioni adottate, su una preconcepita ed errata visione del quadro legislativo di riferimento e delle relative procedure autorizzative.

Si precisa infatti che gli interventi proposti mirano a ridurre la pericolosità intrinseca ed estrinseca delle aree coinvolte. Desta qualche perplessità l'ingerenza della Soprintendenza in merito a tematiche di carattere idraulico, geotecnico e morfologico soprattutto quando gli altri Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi (Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Atersir, Montagna 2000, Comunalie) non hanno ravvisato alcuna particolare problematica. Anzi, gli Enti interessati hanno valutato, nelle misure previste, soluzioni idonee a far sì che il loro parere fosse positivo. Inoltre, non si condivide affatto quanto espresso dalla stessa Soprintendenza circa le aree sottratte agli usi civici sotto il profilo geotecnico e geofisico. Il richiamo a principi generici, non supportato da dati e da una reale visione fenomenologica del territorio, supportata da rilievi scientifici, appare del tutto inappropriata e fuori contesto, soprattutto quando gli altri Enti chiamati in Conferenza dei Servizi hanno espresso, ciascuno per propria parte, il loro assenso. Nel parere della Soprintendenza si ravvisa inoltre un mancato coordinamento con gli altri Enti territoriali su temi che dovrebbero essere analizzati e valutati almeno sincreticamente, in rapporto al contributo dei propri portati culturali e professionali.

E' opportuno anche richiamare l'attenzione sulle norme contenute, in combinato disposto, negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale, rispettivamente denominati PTPR e PTCP, e sui relativi procedimenti autorizzativi di riferimento, poiché la Soprintendenza nelle “Conclusioni” del citato parere sostiene quanto segue: “[...], ritenendo l'intervento non compatibile con il contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Val Taro, così come riconosciuto dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia-Romagna, e non conforme al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PTPR, questa Soprintendenza [...] esprime proprio PARERE NEGATIVO”.

L'articolo 70, c. 6 della L.R.24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo” recita testualmente:

“Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e dello loro Unioni, negli ambiti territoriali individuati dall'art. 142 del D.lgs. 42/2004, il P.T.P.R. costituisce primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli artt. 146 e 147 del D.lgs. stesso. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo P.T.P.R. approvato a norma degli artt. 64 e 65, costituiscono altresì parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le previsioni del P.T.C.P. che abbiano dato attuazione all'attuale P.T.P.R.”.

A riguardo si rammenta che il P.T.P.R. della Regione Emilia-Romagna è stato adottato nel 1989 e definitivamente approvato nel 1993. Alla fine del 2015 la Regione e il Ministero della Cultura hanno firmato l'intesa istituzionale per l'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). Nel dicembre 2016 si è costituito il Comitato Tecnico Scientifico, composto da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, con il compito di coordinare i lavori di adeguamento del P.T.P.R. ancora vigente, poiché ad oggi il nuovo P.T.P.R non è ancora stato redatto e approvato.

Come indicato nell'art. 70, c. 6 del L.R. 24/2017, il P.T.C.P. rappresenta lo strumento territoriale su cui si basano le autorizzazioni paesaggistiche.



L'art. 1, c.3 delle N.T.A. del P.T.C.P. precisa che il piano provinciale deve essere redatto conformemente alle seguenti indicazioni:

- Recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
- Individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
- Definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale.

Su queste linee di pianificazione territoriale si innesta il disposto dell'art. 12, c. 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. Ne consegue che “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

Più nello specifico, la tavola C.4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa” del P.T.C.P. della Provincia di Parma, prevede la realizzazione di un parco eolico (e delle sue opere connesse) in corrispondenza della zona del “Monte Croce di Ferro”. Inoltre, il P.T.C.P. può anche motivatamente proporre varianti sia al Piano Territoriale Regionale che agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, purché tali varianti siano approvate dalla Giunta regionale contestualmente al piano provinciale (art. 5 delle N.T.A.).

Sulla base di quanto sopra richiamato, non si può non constatare che tutte le opere contemplate nel progetto sono conformi alla normativa ed alla vincolistica attualmente vigente.

Inoltre, il combinato disposto della tavola C.4 con la dichiarazione di interesse pubblico, in conformità al dettato dell'art. 12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia”, consente di realizzare le opere previste nel progetto anche all'interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico”, normate dall'art. 14 del P.T.C.P., e delle aree boscate rappresentate nella Tavola C.3 “Carta Forestale” dello stesso strumento di pianificazione.

2.2 Controdeduzioni

Chiarito il quadro normativo di riferimento, sulla base del quale è stato elaborato il progetto del parco eolico denominato Monte Croce di Ferro, possiamo ora procedere alla dettagliata esposizione delle contro-deduzioni alle negative motivazioni addotte dalla Soprintendenza nel parere sopra citato.

LADDOVE LA SOPRINTENDENZA AFFERMA:

“Rispetto al dispositivo di legge sopra richiamato si evidenzia che contrariamente a quanto indicato, la localizzazione dell'impianto proposto, non si configura in un'area degradata ma su un territorio caratterizzato da un delicato equilibrio paesaggistico ed ambientale, ricco di elementi caratterizzanti come rii e conformazioni arboree e arbustive di particolare pregio.”

CONTRODEDUZIONE:

Le indagini sito-specifiche effettuate sul campo hanno in realtà evidenziato dei processi di degrado differenziati delle supposte *conformazioni arboree e arbustive di particolare pregio*, prevalentemente determinati da un progressivo e sistematico abbandono delle attività agricole e forestali,



particolarmente avvertito dal dopo guerra in avanti. Nelle aree agricole abbandonate si è infatti registrato un correlato aumento di superfici boscate e una conseguente contrazione del livello di biodiversità, in particolare nelle aree prative invase da boschi di neoformazione più o meno stabili. Accompagnano tale fenomenologia criticità idrogeologiche causate dal processo di inselvaticamento degli habitat e dalla cronicizzata carenza delle attività manutentive. Il processo di degradazione ha investito anche i castagneti secolari presenti nel contesto territoriale di Case Vighini, dove si contano vari esemplari disseccati e/o attaccati da agenti fitopatogeni. Dalle indagini effettuate nei siti ove è prevista l'installazione degli aerogeneratori è emersa inoltre la totale assenza della flora protetta dalla regione Emilia Romagna, come la *Gentiana asclepiadea*, la *Gentiana acaulis*, il *Crocus vernus*, la *Dactylorhiza sambucina*, la *Leucorchis albida* e delle formazioni floristico-vegetazionali delle specie rare, o gruppi floristici particolari, specialmente nelle radure primarie e secondarie prossime al crinale (RS-13).

Per contrastare lo stato di degrado sopra descritto, nel progetto sono stati previsti vari interventi di mitigazione/compensazione che potranno garantire un miglioramento delle condizioni ambientali sito-specifiche e un più efficace contrasto al dissesto idrogeologico. Le operazioni che si intendono attuare sono dettagliatamente descritte nelle relazioni specialistiche (AE-2.3 Progetto di compensazione ambientale o rimboschimento compensativo – Relazione Tecnica), dalla cui lettura si potrà apprendere che, a fronte della rimozione di una copertura arborea pari a circa 1 ha, sono previsti interventi di rigenerazione vegetale pari a circa 7 ha, come la potatura e la manutenzione dei vecchi castagni da frutto situati nel circondario di Case Vighini, i quali attualmente si presentano in precarie condizioni fitosanitarie, dovute all'attacco del cancro corticale (*Endothia parasitica*). Inoltre, una particolare azione rigenerativa è prevista per il doppio filare di piante, di dimensioni ed età considerevoli, che fiancheggia il tratto superstite di un vecchio tracciato situato nelle più immediate vicinanze di Case Vighini, che sarà curato con apposite potature mirate alla conservazione dell'architettura delle chiome e con la rimozione, nello stesso tempo, dei rami disseccati e/o interessati da agenti fitopatogeni.

LADDOVE LA SOPRINTENDENZA AFFERMA:

“La realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento si sviluppa in prossimità del crinale principale che divide la regione Emilia-Romagna dalla Toscana, ed in particolare è riferito alla dorsale dei monti Molinatico, Borraccia e Croce di Ferro ed è costituito: cavidotti, piste infrastrutturali, piazzole di circa 7.300 mq cadauna, ingenti allargamenti stradali fino a 10 m – interventi OB59 e OB60 - e nuovi percorsi viabilistici – by pass di Grifola, fondazioni aerogeneratori di significativo impatto geotecnico realizzato su pali di grande diametro in calcestruzzo armato, trasformazione di sentieri boscati costituiti da terra battuta di larghezza massima circa 2,5 m, in strade sterrate con dimensioni che arrivano fino a 6 m circa di larghezza, livellamenti sponde dorsali, ecc.; determinerebbero una dequalificazione irreversibile all'habitat naturalistico, costituito da flora e fauna che connotano l'attuale ecosistema, causando gravi danni all'assetto paesaggistico precostituito.”

CONTRODEDUZIONE:

Queste affermazioni interpretano in modo non corretto i dati tecnici che contraddistinguono il progetto, soffermandosi unicamente su aspetti ritenuti dalla Soprintendenza più problematici sotto il profilo dell'impatto ambientale. È pertanto opportuno richiamare i punti salienti della proposta progettuale al fine di far comprendere meglio l'effettiva portata delle operazioni che si intendono eseguire:

- Il progetto prevede che solo una delle 7 piazzole di cantiere raggiunga la superficie pari a 7.300 mq, mentre tutte le altre presenteranno estensioni minori; al termine dei lavori di



montaggio degli aerogeneratori, la superficie delle piazzole sarà ridotta, in termini percentuali, dal 61% all'83%;

- al termine delle operazioni di montaggio, le superfici in esubero saranno ripristinate morfologicamente, stabilizzate e restituite agli usi originali, principalmente boschivi o pascolativi; per quanto riguarda le operazioni di rinverdimento, esse saranno condotte utilizzando le adeguate tecniche di ingegneria naturalistica riutilizzando il terreno vegetale superficiale accuratamente stoccato;
- le reali superfici delle piazzole di esercizio sono molto meno estese rispetto a quanto affermato, così come illustrato nella tabella sottostante:

BT	01	02	03	04	05	06	07
SUP. FINALE (m ²)	2668.9	2845.9	1229.1	2330.5	2064.3	2064.2	2064.2

- di tali superfici, circa 500 m² sono posizionati in corrispondenza della fondazione dell'aerogeneratore, mentre i restanti metri quadrati riguardano la viabilità necessaria per garantire l'accesso alle torri da parte dei mezzi preposti alle periodiche operazioni di gestione e manutenzione del parco eolico;
- gli allargamenti stradali e i nuovi percorsi viabilistici previsti nel progetto delineano, senza particolari penalizzazioni ambientali, un deciso miglioramento sia della viabilità comunale a servizio degli abitanti delle comunità locali, in particolare quelle di Grifola e di Case Vighini, sia di quella forestale a servizio delle attività delle Comunalie locali, che la utilizzano per la gestione dei boschi;
- I sentieri oggi esistenti sono l'evoluzione delle piste che a suo tempo servivano per procurarsi la legna nei boschi. È indubbio che l'evolversi delle tecnologie operative quali motoseghe e recupero del materiale avvengano con nuovi mezzi. Questo presuppone larghezze dei sentieri maggiori. Non migliorare questi percorsi equivarrebbe a creare potenziali pericoli di smottamenti, ristagni d'acqua e conseguenti predisposizione ai franamenti.
- D'altra parte, tutte le opere abbisognano di manutenzione. Gli interventi proposti prevedono di allargare la carreggiata dei tracciati preesistenti sino a 6 m e non a 10 m, come sostenuto dalla Soprintendenza, migliorandone così il fondo e favorendo il deflusso delle acque piovane nelle apposite cunette naturali. Tali interventi si configurano quindi come migliorativi e perfettamente compatibili con il contesto naturalistico dei luoghi.
- Tutti gli interventi sulla viabilità sono conformi alla normativa di pianificazione paesaggistica locale, come meglio dettagliato nella Relazione Paesaggistica di cui all'elaborato RP-R.4. In riferimento agli interventi 59 e 60, cui si riferisce il parere della Soprintendenza (“*allargamento stradale fino a 10 m*”), essi saranno completamente smantellati al termine della fase di costruzione e l'area sarà completamente ripristinata agli usi ante-operam, come esaustivamente descritto nella stessa relazione RP-R.4.
- La variante stradale di Grifola, in particolare, oltre ad un deciso miglioramento della viabilità comunale, con l'eliminazione del tornante in aderenza al nucleo storico, ripristinerebbe un aspetto paesaggistico precostituito testimoniato nel Catasto Luigino; nelle mappe dell'epoca (1823) infatti, il caseggiato rurale di La Grifola si configurava come edificio a corte, organizzato intorno ad un cortile centrale posto nelle vicinanze di un vecchio percorso, mentre oggi si osserva un impianto planimetrico di caseggiati disposti a schiera lungo l'attuale strada;
- La variante in discorso consentirebbe perciò di valorizzare l'attuale abitato, interessato da un crescente traffico veicolare, reso più pericoloso dallo stretto tornante esistente. La riproposizione della tradizionale pavimentazione in selciato “bercetese”, proposta nel progetto, rientra perciò anch'essa tra gli interventi tesi a recuperare la memoria storica del luogo.

- inoltre, la realizzazione del *by-pass* renderebbe più agevole il raggiungimento del serbatoio idrico di Grifola, facilitando le operazioni di manutenzione della rete acquedottistica del gestore Montagna 2000;
- relativamente al “*significativo impatto geotecnico*” delle fondazioni su pali di grande diametro in calcestruzzo armato si evidenzia che la soluzione progettuale è stata autorizzata dagli Enti preposti;
- Il P.T.C.P. (vedi Tutela delle ACQUE) chiede il mantenimento di un equilibrio morfologico-idraulico, obiettivo difficile da perseguire, in quanto lo spopolamento delle aree montane, l’abbandono dei boschi, la sensibile contrazione delle cure manutentive compromettono lo stesso equilibrio, che è ancor più esposto ai cambiamenti climatici, i quali comportano maggior intensità delle precipitazioni e maggiori periodi siccitosi. In questo contesto si segnala in particolare l’intervento previsto per l’aerogeneratore BT04, dove il sistema idrogeomorfologico è interessato da portate e velocità delle acque sempre più elevate. L’arretramento dell’arco di bacino di raccolta delle acque, nella parte più alta del versante, conduce a fenomeni erosivi dovuti allo scorrimento superficiale con asportazione del manto erboso e conseguentemente delle superfici adibite a pascolo, soprattutto in corrispondenza delle aree di crinale; la messa a giorno dei terreni li espone ad una forte erosione e infiltrazione nel substrato con incremento del pericolo di smottamenti. E tutto questo processo è dovuto alla progressiva perdita delle aree prative o adibite a pascolo
- Nel caso specifico, la presenza della piazzola di progetto BT04 permetterà di meglio presidiare e financo ad arrestare, sotto il profilo idrogeologico, la ulteriore degradazione dell’assetto morfologico dell’area in esame. (*Figura 1, Figura 2, Figura 3*).




Figura 1 - si evidenzia il processo erosivo in atto del versante acclive in corrispondenza della linea di crinale



Figura 2 - Particolare dell'area in esame C.T.R. Regione Emilia Romagna




Figura 3 - Progetto piazzola di esercizio aerogeneratore BT04: la presenza della piazzola dell'aerogeneratore in corrispondenza della linea di compluvio formatasi per arretramento progressivo del versante, costituisce una efficace barriera per rallentare o addirittura bloccare il fenomeno erosivo

- per quanto concerne l'affermazione che le opere di riqualificazione della rete viaria e movimenti terra “*determinerebbero una dequalificazione irreversibile all'habitat naturalistico, costituito da flora e fauna che connotano l'attuale ecosistema, causando gravi danni all'assetto paesaggistico precostituito*” va precisato che:



1. le trasformazioni previste apportano un notevole incremento della fruibilità delle superfici boscate per gli usi consentiti e le operazioni colturali programmate dalle Comunalie locali. Le stesse agevolazioni valgono per chi frequenta l'area di crinale, come gli sportivi, gli appassionati di montagna e delle attività ludico-motorie;
2. per il periodo di funzionamento del parco, la manutenzione di tutte le piste funzionali all'accessibilità sulle singole postazioni delle turbine sarà a carico della società proponente per il tramite dell'appaltatore principale o della ditta subappaltatrice locale; il che porterà dei diretti benefici a tutti i fruitori delle aree di crinale in argomento;
3. come già evidenziato nell'elaborato RS-13 (*“Relazione floristico vegetazionale”*), cui si rimanda per una più dettagliata analisi, predisposto su richiesta dell'associazione *“Italia Nostra – sede di Parma”*, nell'area di intervento non sono presenti specie rare o contesti floristici particolari, sia sugli strati di brachipodietici che sulle altre formazioni di radure secondarie. I rilievi effettuati hanno inoltre evidenziato l'assenza di specie o individui vegetali di riconosciuta importanza nelle piazzole di esercizio, nell'area di cantiere e lungo i tratti della nuova viabilità.

LADDOVE LA SOPRINTENDENZA AFFERMA:

“VERIFICATA la Delibera n. 51/2011 della Regione Emilia-Romagna – Allegato I, Punto 2 – ENERGIA EOLICA, lettera A) in merito alle aree non idonee all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi.”

Si precisa che l'impianto eolico in questione ricade nelle seguenti aree non idonee:

- *Zone di sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
rilevato che al comma 3 dell'articolo in questione, che recita “Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Le trasformazioni generate dall'intervento rischiano senza alcun dubbio di apportare delle modifiche in contraddizione con la permanenza dei valori sopra riportati e soprattutto in aperto contrasto con gli obiettivi dell'art. 10 del PTPR. In particolare, gli impatti percettivi e le conseguenze ambientali derivanti dall'installazione di pale eoliche di tali dimensioni e numero, oltre alle opere di connessione, contrastano inequivocabilmente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PTPR andandosi irrimediabilmente a perdere quegli habitat riconosciuti di valore dal PTPR della Regione Emilia-Romagna.
Le aree boscate, alternate a radure erbose, su cui si intende proporre il progetto in argomento, sono parte di zone del sistema forestale e boschivo, le cui essenze variano dal faggio, ai popolamenti di conifere, castagno ad alto fusto e castagno da frutto. Il delicato ecosistema che si è costituito in questo specifico ambito territoriale ha portato allo sviluppo dell'attività di preservazione dell'ecosistema fungino, che si è incrementato con l'istituzione di un Consorzio che ha portato il riconoscimento di “Indicazione Geografica Protetta per il Fungo di Borgotaro”, stabilendone così, uno dei principali valori vocazionali di questo specifico territorio.*
- *Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
Nell'ambito di questa particolare zona ambientale, l'impianto in questione, ivi incluse le opere di connessione, non risulta legittimato; infatti si riportano le attività e interventi ammessi che sono riconducibili al “...mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed*



altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.”

Quanto richiamato dimostra concretamente la non conformità dell'impianto eolico in progetto, ivi incluse le opere infrastrutturali ad esso associato, rispetto ai contenuti della norma. La norma, infatti, che si fonda su criteri di tutela idrogeologica, risulta in conflitto con le opere previste dal progetto a causa delle numerose interferenze con le reti idriche (corpi idrici, fossi, compluvi) tra cui il torrente Tarodine.

- *Crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR, che recita: “devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardare il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista”.*

A tal proposito, l'ambito montano considerato per la proposta del progetto in questione, è riferito al sistema del crinale principale che divide la regione Emilia-Romagna dalla Toscana, ed in particolare è riferito alla dorsale dei monti Molinatico, Borraccia e Croce di Ferro. L'installazione degli aerogeneratori, le cui quote superano la linea dorsale di detto crinale principale, e le opere di connessione, oltre ad essere previsti in un'area non idonea, qualora fossero realizzati, comprometterebbero l'attuale architettura del luogo costituita, non dalla sommatoria di singoli elementi (i rilievi, gli insediamenti, i beni paesaggistici, le macchie boscate, i punti emergenti), ma, piuttosto dalle relazioni molteplici e specifiche che legano le parti in un sistema di paesaggio, in cui, l'altezza della linea di crinale dei monti Molinatico, Borraccia e Croce di Ferro, costituisce invariante strutturale, vale a dire, limite sopra il quale gli elementi tecnologici come le pale in questione, rappresentano punti emergenti avulsi e alienanti rispetto all'attuale sistema orografico vallivo.

Infatti, l'impatto paesaggistico nonché ambientale dell'intervento influenza anche i territori dei Comuni limitrofi. A tal proposito, è necessario considerare che l'impianto risulterebbe svilupparsi oltre la quota di 1200 m s.l.m., in quanto gli aerogeneratori risultano avere altezza complessiva pari a 200 m e sono posti su isoipse che variano da un minimo di 1.053 m s.l.m. dell'area d'installazione dell'aerogeneratore BT1 ad un massimo di 1.190 m s.l.m. dell'area d'installazione dell'aerogeneratore BT5. Tali aspetti assumono comunque rilevanza se posti con riferimento al vincolo di tutela specificato dal Decreto Legislativo n. 42/2004, articolo 142 c.1 lett. d), che impone in Appennino la tutela dai 1200 m s.l.m., con inevitabile depauperamento dell'attuale valore paesaggistico rappresentato dalla percezione dei coni visivi precostituiti.

Le trasformazioni generate dall'intervento rischiano senza dubbio di apportare delle modifiche in contraddizione con la permanenza dei valori paesaggistici precostituiti, andandosi irrimediabilmente a perdere quegli habitat riconosciuti di valori e pertanto tutelati dal PTPR e riconosciuti come aree idonee della Del. 51/2011 della Regione Emilia-Romagna, ivi citata.”



CONTRODEDUZIONE:

Le aree non idonee vengono identificate nel punto 2 della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011:

- Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R. e recepite dall'art. 20 del P.T.C.P.);
- Sistema forestale e boschivo (art. 10 del P.T.P.R. e recepite dall'art. 10 del P.T.C.P.) ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;
- Zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del P.T.P.R.);
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del P.T.P.R. e recepite dagli artt. 12 e 12 bis del P.T.C.P.);
- Crinali, individuati dal P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a. del P.T.P.R.;
- Calanchi (art. 20, comma 3, del P.T.P.R.);
- Complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, disciplinate dall'art. 21, comma 2, lettere a e b1, del P.T.P.R.;
- Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
- Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Le aree individuate dalle cartografie dei P.T.C.P. come frane attive;
- Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
- Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n.394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

Sulla base del quadro normativo richiamato, si sottolinea come tutte le opere in oggetto siano conformi alla normativa ed alla vincolistica attualmente in vigore. In particolare, lo strumento di pianificazione provinciale (Tavola C.4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”) e la dichiarazione di interesse pubblico secondo le disposizioni dell'art. 12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia” permettono la realizzazione del progetto anche all'interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico” normate dall'art. 14 del P.T.C.P. e all'interno delle aree boscate rappresentate nella Tavola C.3 “Carta Forestale” dello stesso strumento di pianificazione. Le previsioni del P.T.C.P. rendono quindi il sito idoneo all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, definiti nel punto 2 della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 in virtù delle esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute negli articoli del P.T.C.P..

Contrariamente a quanto riportato nel parere di competenza della Soprintendenza, che cita erroneamente l'art. 10 del P.T.P.R. “Zona di sistema forestale e boschivo”, si riportano qui di seguito le disposizioni dell'equipollente art. 10 del P.T.C.P.: “Sistema forestale e boschivo”, per il quale tra gli interventi ammessi si contempla la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali (art. 10, c. 7 delle N.T.A. del P.T.C.P.). A tal proposito si rammenta che le specie arboree interessate dal progetto si riferiscono esclusivamente a specie cedue, non interessando in alcun modo “*castagno ad alto fusto e castagno da frutto*” come citato nel parere della Soprintendenza. Si evidenzia, inoltre, come sui castagni si eseguiranno molteplici interventi di miglioramento delle attuali precarie condizioni fitosanitarie, come la potatura e il risanamento dei vecchi castagneti da frutto situati in prossimità di Case Vighini, per una superficie di circa 7 ha.

Con riferimento all'affermazione:



“Il delicato ecosistema che si è costituito in questo specifico ambito territoriale ha portato allo sviluppo dell’attività di preservazione dell’ecosistema fungino, che si è incrementato con l’istituzione di un Consorzio che ha portato il riconoscimento di “Indicazione Geografica Protetta per il Fungo di Borgotaro”, stabilendone così, uno dei principali valori vocazionali di questo specifico territorio.”

si richiama il parere favorevole espresso dal Consorzio delle Comunalie Parmensi e dell’Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno, enti di riferimento in quanto i proventi derivanti della vendita dei tesserini giornalieri e stagionali sono per lo più a beneficio del Consorzio delle Comunalie Parmensi e dell’Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno. Con la Legge Regionale 6/1996, la Regione ha demandato il rilascio dei tesserini autorizzativi alla raccolta dei funghi alle Comunità Montane, nel caso specifico all’Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno. Quest’ultimo ente ha stipulato apposita convenzione con il Consorzio delle Comunalie che, di fatto, rilascia gran parte dei tesserini (circa il 96%). Sicché il parere positivo espresso da questi due enti garantisce la qualità del progetto presentato, soprattutto in riferimento alle misure di mitigazione/miglioramento dei castagneti da frutto, proposte anche al fine di incrementare la produzione fungina e da compensare, nel lungo periodo, il danno indotto dalle occupazioni permanenti e temporanee (cfr. RS-14).

Quanto all’aspetto idrogeologico, si rammenta che: tutte le opere eseguite saranno corredate da un apposito sistema di convogliamento delle acque superficiali, a vantaggio della tutela idrogeologica dell’ambito (cfr. Tav. PA - 13.1). Inoltre, la realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione, rappresentate dalla creazione di fustaie, permetterà un incremento della stabilità dei versanti grazie allo sviluppo dell’ampio apparato radicale delle specie vegetali.

Si ribadisce inoltre che i corsi d’acque minori presenti nell’ area oggetto di intervento non subiranno alterazioni di sorta, anzi, la maggior pulizia del sottobosco grazie ad una più fluida accessibilità, contribuirà ad evitare il trascinamento di ramaglie e foglie negli alvei. Materiale questo che, trascinato a valle, contribuisce a determinare un sempre più elevato pericolo di intasamento di ponti e altre strutture; gli ulteriori attraversamenti di strade e cavidotti interessano solo semplici compluvi, talvolta neanche classificati come rii.

Si torna pertanto a precisare che le opere previste nel progetto non interessano in alcun modo “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR)”, poiché contemplano unicamente, con la variante del cavidotto richiesta da ATERSIR, il solo attraversamento del “Rio delle Bratte” su strada esistente (*Figura 4*). In particolare, si fa presente che, l’interferenza idrica, viene superata mediante il sottopasso dell’alveo a debita profondità in modo da non creare alcuna perturbazione al deflusso idrico (utilizzando la tecnica del T.O.C.) (*Figura 5, Figura 7*). Nel tratto specifico, verrà poi realizzato un ampliamento della sezione idrica con creazione di un piccolo invaso che permetterà: a) creare un ambito paesaggistico e floro-faunistico più vario grazie alla permanenza delle acque; b) Favorire l’abbeveraggio degli animali; c) Creare un mini invaso per migliorare il deflusso controllato delle acque (*Figura 6*).

L’intervento verrà realizzato utilizzando il materiale reperito in loco.



Figura 4 – passaggio del cavidotto in corrispondenza del Rio delle Bratte

SEZIONE TIPOLOGICA DI ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO
CON ALLARGAMENTO/GUADO DI RIO/CANALE CON DEFLUSSO SUPERFICIALE




Figura 5 – sezione tipo attraversamento rio con tecnica T.O.C.



PLANIMETRIA TIPOLOGICA DI ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO
CON ALLARGAMENTO/GUADO DI RIO/CANALE CON DEFLUSSO SUPERFICIALE




Figura 6 realizzazione di ampliamento della sezione idrica e creazione di mini-invaso



Figura 7 – esempio di rio che sarà attraversato con tecnica T.O.C.

I sentieri attuali, in talune circostanze, presentano attraversamenti di “vallecole” con manufatti obsoleti e interessati da fenomeni erosivi; nel caso specifico, l’allargamento della sezione con pali



in legno e pietra del posto, permetterà di consolidare una sezione del sentiero favorendo il transito in condizioni di sicurezza sia per attività ludiche che di manutenzione del bosco (Figura 8).




Figura 8 - Si evidenzia che nel tratto tra il sentiero attuale e la linea rossa a SX per chi legge verranno realizzate opere di ingegneria ambientale come sopra descritte

Con riferimento a quanto affermato dalla Soprintendenza: “*La norma, infatti, che si fonda su criteri di tutela idrogeologica, risulta in conflitto con le opere previste dal progetto a causa delle numerose interferenze con le reti idriche (corpi idrici, fossi, compluvi) tra cui il torrente Tarodine*”, si suppone che la stessa Soprintendenza, citando il torrente Tarodine, intendesse riferirsi al possibile intervento compensativo. L’accenno al Tarodine non è pertinente. L’ipotetica presa d’acqua per uso idropotabile, da utilizzarsi in caso di siccità, con ubicazione prevista a monte della briglia selettiva esistente, non ha avuto alcuna controindicazione. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha solo prescritto che l’opera non doveva essere ubicata a ridosso della briglia sopra menzionata. I soggetti preposti alla tutela e gestione delle acque idropotabili (Atersir e Montagna 2000) preferiscono infatti, per motivazioni di carattere sanitario, prelievi da sorgenti piuttosto che da corsi d’acqua. In caso di periodi siccitosi (si vedano gli anni 2006, 2007 e 2022), il calo delle portate emunte dalle sorgenti ha indotto i gestori idrici, per ovviare a questi eventi, al ricorso a rifornimenti idrici mediante autobotti o, per chi ne aveva la possibilità, di attivare prelievo dai corsi d’acqua (Fornovo Taro, Medesano, Berceto ecc). In ogni caso, la soluzione prospettata, rappresenta una possibile opera compensativa-migliorativa che non rientra nel progetto sottoposto ad autorizzazione nell’ambito della Conferenza dei Servizi.

Per quanto riguarda il punto e) delle aree non idonee: “Crinali, individuati dal P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a. del P.T.P.R.” si sottolinea che il crinale in questione, ovvero quello delimitato dal Monte Molinatico, Monte Borraccia e Monte Croce di Ferro,



non è tutelato come rappresentato nella tavola C.8 “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” del P.T.C.P. della Provincia di Parma, e neppure rientra tra i crinali classificati come secondari. Inoltre, all'interno dei “Sistemi dei crinali e sistema collinare-montano” disciplinati dall'art. 9 del P.T.C.P., l'intervento proposto è realizzabile in quanto conforme al dettato del comma 3 dello stesso art. 9: *“Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P., fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: [...] Impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tavola C.4.”*

LADDOVE LA SOPRINTENDENZA AFFERMA:

Sotto il profilo vincolistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, le aree che risultano sottoposte a tutela paesaggistica nelle quali insistono le opere, secondo quanto riportato nelle tavole di progetto, ai sensi dell'art. 142, comma 1, sono:

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;”*

L'insieme delle tutele sopra rappresentate manifestano il significativo sistema di paesaggio connotato dalle relazioni che rappresenta il valore paesaggistico di questo specifico ambito territoriale di appennino emiliano, caratterizzato da una morfologia variamente acclive e dalla presenza di ampie superfici boscate e reti idriche naturali, che ne sottolineano la valenza naturalistica, che richiede la conservazione e la salvaguardia dei suoi caratteri riconosciuti come invariante del paesaggio appenninico.

CONTRODEDUZIONE:

A proposito della menzionata “valenza naturalistica” riguardante le aree incluse nel progetto, si fa osservare che esse non sono sottoposte ad alcun vincolo ambientale inderogabile, come a esempio le “Aree di interesse Naturalistico” o quelle riportate nella *reference list* degli habitat e delle specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE. Le aree citate dalla Soprintendenza (ovvero quelle elencate nell'art. 142 del D.lgs. 42/2004) non rientrano tra quelle sottoposte a vincoli ambientali assoluti, ma bensì tra quelle tutelate per legge sotto il profilo paesaggistico. Perciò non risulta chiaro il collegamento tra queste e la valenza naturalistica del sito. Inoltre, la Soprintendenza include erroneamente nell'elenco anche le aree di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, ovvero le montagne per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1200 m sul livello del mare per la catena appenninica e le isole; e ciò esclude tutti gli aerogeneratori poiché saranno installati a quota inferiore ai 1200 m s.l.m.



Per altro verso, le analisi ambientali effettuate hanno reso possibile accertare le reali condizioni ambientali sito-specifiche delle aree coinvolte nel progetto. E sebbene non rientrino tra quelle considerate degradate, le suddette analisi hanno comunque evidenziato che nell'ambito territoriale in questione sono presenti dei fenomeni di degradazione dovuti al diffuso abbandono delle attività agricole e forestali, in particolare, a partire dal secondo dopoguerra. Il progressivo aumento delle superfici boscate con specie arboree di neoformazione, ne è il sintomo più evidente. Al fine di esplicitare il fenomeno in atto si riportano di seguito gli estratti cartografici riguardanti l'uso del suolo (principalmente bosco o non bosco) in tre scansioni temporali diverse: 1853, 1976 e 2017 (*Figura 9, Figura 10, Figura 11*).




Figura 9 uso del suolo anno 1853




Figura 10 – uso del suolo anno 1976




Figura 11 – uso del suolo anno 2017



Anno	Area considerata Superficie (m ²)	Aree a radure e pascolo		Aree a bosco	
		Superficie (m ²)	%	Superficie (m ²)	%
1853	22369565	7669413	34.29	14700152	65.71
1976	22369565	3116155	13.93	19253410	86.07
2017	22369565	2001899	8.5	20367666	91.05

Come chiaramente illustrato nella cartografia tematica e dai dati riportati in tabella nell'arco temporale preso in considerazione si è passati dal 34.29% di superficie territoriale a radura e a pascolo all'attuale 8.5%: regressione che ha portato alla progressiva espansione di formazioni boschive.

Oltre alle criticità di carattere idrogeologico causate dall'assenza di attività antropica e alla carente manutenzione delle superfici boscate, tale tendenza è direttamente correlata alla complessiva diminuzione del livello di biodiversità.

Analogamente, le osservazioni effettuate sulla fauna e sull'avifauna mostrano una situazione ambientale non particolarmente ricca e comunque poco diversificata, come per altro si registra anche in altri ambiti dell'appennino regionale. In ogni caso, la zona in questione non sembra attraversata da corridoi migratori, come suggeriscono le registrazioni effettuate in primavera e in autunno sullo scarso flusso di volatili. I futuri previsti monitoraggi del contesto ambientale in argomento potranno confermare o forse anche parzialmente smentire i dati già rilevati.

LADDOVE LA SOPRINTENDENZA AFFERMA:

“In particolare per quanto riguarda la tutela degli usi civici su cui viene proposto l'intervento si specifica la denominazione delle comunali coinvolte: Comunalità di Pontolo e Comunalità di Santa Maria Valdena.

[.....] richiamato il documento n. 0430624.E del 3.5.2023 depositato nel sito regionale del procedimento de quo, si evidenzia la costituzione di ingente quantità di superficie territoriale destinata a servitù inamovibile elettrica, di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, a piedi e con mezzi meccanici – anche trasporti eccezionali -, di sorvolo da parte dell'aerogeneratore, di raccolta, regimentazione delle acque di superficie e di drenaggio nonché ogni altro onere, disagio o servitù che potrà in ipotesi essere necessaria per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della suddetta Centrale Eolica con interessamento di:

- circa 37.850 mq – planimetria A Comunalità di Pontolo;*
- circa 46.600 mq – planimetria B Comunalità di Pontolo e Comunalità di Santa Maria Valdena;*
- circa 47.200 mq – planimetria C Comunalità di Pontolo;*
- circa 59.150 mq – planimetria D Comunalità di Pontolo;*

Per un totale di circa 190.800 mq di territorio che, oltre ad essere sottratto alla disponibilità degli usi civici verrebbe significativamente alterato con gli interventi legati alla realizzazione del progetto, dequalificando irreversibilmente le caratteristiche geotecniche e geofisiche proprie del suolo e del delicato equilibrio di ecosistema precostituito.

A ciò va sommata l'ulteriore superficie territoriale destinata a concessione di occupazione temporanea di terreno, per un totale di 48.300 mq.



Si rileva altresì che l'impianto viene previsto in aree che, oltre ad essere gravate dagli usi civici sono sottoposte ai vincoli del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: “aree a pericolosità geomorfologica molto elevata” (art. 21 del PTCP) e aree a pericolosità geomorfologica elevata (art. 22 del PTCP). Inoltre, le trasformazioni al terreno e alle formazioni rocciose per la realizzazione delle opere, nonché per la realizzazione dell'elettrodotto interrato di lunghezza a base di progetto di circa 24 Km, comporta un disboscamento di ampie superfici di bosco. Gli impatti percettivi derivanti dall'installazione delle pale, di altezza pari a 200 metri da terra, confliggono con il mantenimento dei valori paesaggistici di tali luoghi, comportando un'alterazione significativa e permanente, in termini sia qualitativi che quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici, oggetto di tutela dal PTPR.”

CONTRODEDUZIONE:

Innanzitutto si evidenziano alcune inesattezze riportate nel parere della Soprintendenza riguardanti il computo delle aree destinate a servitù, così come sopra elencate, che sono computate pari a circa 190.800 mq. A tale proposito si fa rilevare che, escludendo dal computo le aree di sorvolo degli aerogeneratori, perché non determinano alcuna alterazione di carattere ambientale, le aree destinate a servitù si riducono ad una superficie pari a circa 10 ha (100.000 mq).

Per ciò che attiene alle aree destinate ad uso civico si rammenta che il Consorzio delle Comunalie Parmensi si è già espresso positivamente. Inoltre, le Comunalie interessate (ovvero quelle di Pontolo e di Santa Maria Valdena) hanno già provveduto a richiedere alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927, l'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso dei territori gravati da uso civico in discorso, sui quali dovranno essere realizzate tutte le opere del “Parco Eolico Monte Croce di Ferro”. La Regione Emilia Romagna ha poi rilasciato le due autorizzazioni alle Comunalie richiedenti.

Si precisa inoltre che, contrariamente a quanto impropriamente riportato nel parere della Soprintendenza, gli interventi previsti nel progetto non interferiranno in alcun modo sulle caratteristiche geotecniche e geofisiche proprie del suolo e tanto meno sul delicato equilibrio dell'ecosistema precostituito, poiché gli interventi previsti sono essenzialmente di carattere conservativo, poiché non alterando l'attuale uso del suolo, lo migliorano.

L'abbandono della montagna per lo scarso popolamento e per la mancanza di manutenzione sono le vere cause, non certo trascurabili, dell'accrescimento del rischio idraulico. Si precisa inoltre che la presenza degli aerogeneratori con le loro fondazioni su pali non interferisce in alcun modo con la stabilità dei terreni, ma al contrario l'aumenta.

Come già detto, i pareri favorevoli degli enti Atersir e Montagna 2000, pur se espressi con prescrizioni, confermano l'assoluta sicurezza della soluzione progettuale sia a livello geotecnico e di stabilità, sia per ciò che attiene l'uso potabile delle acque (conservazione delle qualità organolettiche). Analogamente, tutti gli interventi di miglioramento boschivo garantiranno un maggiore attecchimento dell'apparato radicale delle piante di interesse botanico, contribuendo a contrastare il dissesto idrogeologico.

Gli interventi proposti si conciliano quindi con le direttive del P.T.C.P. in quanto comportano il controllo dell'erosione dei corsi d'acqua, il mantenimento del bosco e il conseguente equilibrio dei versanti, i quali, privi di interventi manutentivi potrebbero essere interessati dallo sradicamento delle essenze arboree e dal loro trascinarsi negli alvei fluviali.

Per altro, l'allargamento della sentieristica esistente, unitamente al modesto incremento della stessa rete, faciliterà il contenimento del dissesto idrogeologico, il taglio manutentivo della vegetazione e la pulizia dei corsi d'acqua e dei manufatti idraulici esistenti; oltre a rendere più efficiente ed efficace la manutenzione delle opere idropotabili gestite da Montagna 2000.



Nelle affermazioni in argomento si ravvisano altresì delle inesattezze riguardanti la lunghezza dell'elettrodotto interrato; si tratta di un errore interpretativo perché, come descritto nelle relazioni specialistiche prodotte, l'effettiva lunghezza dell'elettrodotto è di circa 10 km, misurati lungo la trincea in cui verranno allocate le tre terne di cavi, da cui derivano i 24 km di cavi riportati negli elaborati.

LADDOVE LA SOPRINTENDENZA AFFERMA:

“Risulta poi determinante, al fine di meglio inquadrare il quadro dei valori paesaggistici e architettonici della zona, trattare dei beni ricadenti nella fascia di rispetto prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a cui sono apportate modificazioni dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Con tale modifica il Legislatore ha provveduto a limitare l'estensione delle aree di rispetto che da 7 km di distanza dall'impianto passano a 3 km (art. 47 Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, comma 1, lett. a) p.to 2.1). Infatti, tutti gli aerogeneratori e la gran parte delle opere infrastrutturali sono all'interno di tale fascia. Il bene paesaggistico di riferimento sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e smi, è il D.M. 1° agosto 1985 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona del monte Molinatico e parte dell'alta Val Taro sita nel comune di Borgotaro. In particolare, si segnala la forte vicinanza di tutti gli aerogeneratori, dal più vicino BT7, circa 140 m, al più lontano BT2, circa 2.140 m, comunque tutti all'interno della fascia di rispetto della tutela ivi menzionata. [...]”

Il forte valore naturalistico, enunciato nel presente Decreto, evidenzia l'indubbia dequalificazione paesaggistica che si verrebbe a determinare, qualora l'impianto venisse realizzato all'interno della fascia di rispetto stabilita dal D.L. 13/2023, alterando irreversibilmente le valenze morfologiche di questo dolce pendio appenninico.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Richiedente con particolare riferimento agli elaborati riguardanti i “fotoinserimenti”, si ravvede un fortissimo impatto generato dall'impianto e relative infrastrutture tra cui le piste e piazzole, si conferma quindi non compatibile in rapporto alla presenza dei beni sottoposti a tutela. L'introduzione di pale eccessivamente alte, ben 200 metri da terra, connotano una assoluta sproporzione rispetto al contesto paesaggistico precostituito. Il risultato finale altro non sarebbe che la perdita dei valori identitari, valenze morfologiche e valori naturalistici presenti nel contesto paesaggistico in questione, realizzando inoltre una barriera visiva sul crinale tra Regione Emilia-Romagna e Toscana, ampiamente percepibili a lunga distanza, per notevoli chilometri.”

CONTRODEDUZIONE:

La fascia di rispetto cui fa riferimento la Soprintendenza è quella prevista dall'art. 20 del D.lgs. 199/2021 e ss. mm. ii, in particolare quella descritta dal comma c-quater). Fermo restando che il sito prescelto per l'intervento non ricade in area idonea come disposto dal comma 7 dello stesso articolo, si riporta quanto previsto:

“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

Ciò significa che lo stesso Legislatore non esclude a priori la possibilità di localizzare entro i 3 km delle fasce di rispetto indicate dall'articolo 20 del sopracitato decreto gli impianti eolici e solo quelli.

Pertanto, essendo tali impianti caratterizzati da elementi di sostegno che si sviluppano in altezza mediamente per circa 150 m, si dovrà prendere atto che la loro relativa vicinanza alle aree sottoposte



a vincolo di cui all'art. 136 del Codice non può essere utilizzata come motivo ostativo tale da determinare la loro incompatibilità nel contesto delle aree tutelate. Vengono perciò meno i riferimenti alle caratteristiche morfologiche del sito che la Soprintendenza assume per motivare il proprio diniego.

In riferimento alla affermazione: *“L'introduzione di pale eccessivamente alte, ben 200 m da terra, connotano una assoluta sproporzione rispetto al contesto paesaggistico precostituito. Il risultato finale altro non sarebbe che la perdita dei valori identitari, valenze morfologiche e valori naturalistici presenti nel contesto paesaggistico in questione, realizzando inoltre una barriera visiva sul crinale tra Regione Emilia-Romagna e Toscana, ampiamente percepibili a lunga distanza, per notevoli chilometri”*, è il caso di osservare che i valori identitari sono riconoscibili nella misura in cui si determina una stretta relazione fra gli abitanti che vivono quei luoghi e le caratteristiche naturalistiche e morfologiche che li contraddistinguono. Questa stretta relazione assume una valenza identitaria solo nel caso in cui i luoghi considerati siano ancora percepiti attraverso concezioni culturali rimaste ferme nell'arco del tempo. Posto quindi che la società dei flussi ha sostituito la società dei luoghi, viene a delinearsi un nuovo orizzonte valoriale dove ognuno percepisce il paesaggio a modo suo.

Sotto il profilo concettuale, la qualificazione del paesaggio e il riconoscimento dei suoi valori sfuggono a qualsivoglia parametrizzazione deterministica, poiché i tentativi intrapresi dalla ricerca moderna di definirne il significato ha reso manifesta la necessità di ampliare lo spettro di indagine attingendo da vari saperi multidisciplinari che spaziano dall'antropologia sociale alla disciplina urbanistica, nella piena consapevolezza della complessità della plasticità semantica di ogni paesaggio antropico. Ciò implica che qualsivoglia siano i criteri che si intendono adottare per riconoscere i valori in gioco, non si può prescindere dal tentativo di identificarne la dimensione etico-culturale in quanto segnata dalle impronte lasciate dall'uomo lungo l'inedito del suo percorso esistenziale. La dimensione etico-culturale del paesaggio comprende anche una dimensione estetica la cui percezione muta però con il mutare del sentimento artistico nell'arco del tempo. Pertanto, quest'ultima non può essere utilizzata come pretesto per accreditare un presunto immutabile valore universalistico valido in ogni circostanza e per qualsiasi latitudine.

Pertanto, posto che il paesaggio non è mai dato e che la sua conoscenza e comprensione nascono da interpretazioni polisemiche e rappresentazioni olistiche, appare evidente che ogni nuovo progetto calato in un determinato contesto paesaggistico è destinato a sollevare degli interrogativi che scardinano la pretesa di oggettiva neutralità sul riconoscimento dei valori. Sicché, in correlato disposto con quanto appena detto e in aderenza al principio che non si possono separare le cose dal loro divenire, il concetto di bene culturale non può che travalicare i limiti racchiusi nella forma che assumono le cose nel loro divenire per acquisire un significato più ampio correlato al concetto di “patrimonio culturale”, da intendersi come un insieme di testimonianze materiali e immateriali sedimentatesi in un determinato contesto nel corso del tempo, riconosciute e interrelate al tessuto sociale e relazionale di una certa comunità. Ne deriva che la tutela paesaggistica diventa più efficace nella misura in cui si predispongono progetti nei quali la conservazione dei valori ereditati dal passato appare inscindibile dalla produzione di nuovi valori, purché questi ultimi siano permeati da un adeguato spessore etico, reso riconoscibile dalla ricaduta valoriale della proposta progettuale sul gruppo sociale che abita quei luoghi. E ciò si avvera molto più facilmente quando nella proposta progettuale traspare una equilibrata tensione tra conservazione e innovazione.

L'atomizzazione delle esperienze fruibili del paesaggio, frutto del transito inarrestabile dalla società dei luoghi alla società dei flussi, ha mutato il modo di percepire le cose tanto che ognuno vede il paesaggio a modo suo. Inoltre, la diversa graduazione dell'intensità percettiva, oltre che presentare dei limiti nella rappresentazione degli scenari polisemici, delinea un percorso percettivo che a stento riesce a essere confinato entro visuali inquadrature da conchiavi più o meno ampi o ristretti, perché in ogni caso entrambi eludono la plasticità semantica del paesaggio, tramutandolo in una sorta di visione virtuale atemporale, come se si trattasse di uno scenario fisso e immutabile nel quale



l'estetica viene per i più assunta come valore dominante; approccio teoretico, questo, coniato da Rosario Assunto negli anni Sessanta del XX secolo, che dovrebbe indurre nell'osservatore una fascinazione continua. Si tratta in definitiva di una visione concettuale attardata, aggrappata tenacemente a un retaggio culturale che ancor oggi persiste in molte dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali.

Lo scenario dell'orizzonte montano delineato dal crinale principale che separa il territorio comunale di Borgo Taro dalla Toscana configura un paesaggio che non può tradursi in un dato sistema di significati, in quanto la semiosi paesaggistica è un processo sempre aperto e la dinamica delle cose, l'ecosfera, resa ancor più travolgente dall'avvento della modernità, è inseparabile dalla dinamica dei significati, la semiosfera. E in questo processo l'ecosfera segue un percorso traiettivo che si evolve secondo le leggi della biologia; mentre la semiosfera muta secondo processi di tipo proiettivo, governati cioè da proposizioni progettuali.

Le valutazioni storico critiche condotte sullo specifico ambito territoriale in discussione hanno rivelato una sensibile contrazione regressiva delle radure prative, che agli inizi del XIX secolo costellavano senza soluzione di continuità una ampia fascia del crinale principale; regressione che ha portato a una estensione della popolazione vegetale arbustiva: segno inequivocabile del progressivo venir meno di una consuetudine contadina secolare, l'alpeggio estivo, che ha determinato il conseguente abbandono di percorsi storicizzati tracciati nel folto boschivo, come quello individuato in prossimità di Case Vighini, orientato da nord a sud, grossolanamente pavimentato con ciottoli e delimitato ai lati da alberi secolari di castagno. Si tratta in buona sostanza di una tangibile testimonianza costituita da componenti eterogenei che conferiscono al luogo una identità distinta e riconoscibile. E per questo motivo, nel progetto è stato previsto il recupero sia dell'impianto vegetale che lo delimita ai lati, sia dei manufatti e delle componenti materiche del tracciato. Non si tratta di un intervento per così dire compensativo, ma di una vera e propria operazione rigenerativa di un valore storico testimoniale andato perduto, ultimata la quale si potrà comprendere che il vicino insediamento delle Case Vighini cominciò a prendere forma solo intorno alla metà del XX secolo, per poi svilupparsi negli anni a seguire lungo la nuova sentieristica locale realizzata dalla Comunalità di Pontolo.

Con lo stesso intento si è proposto di realizzare la piccola variante stradale in corrispondenza dell'attuale insediamento di Grifola, anch'essa sorta negli anni del dopoguerra lungo il tracciato stradale che dal fondo valle del torrente Tarodine sale con andamento sinuoso verso il crinale. La realizzazione di questa piccola variante consentirà, per un verso di disimpegnare il traffico dei veicoli che transitano oggi all'interno dell'abitato e per altro verso di agevolare le cicliche manutenzioni dell'acquedotto il cui impianto sorge verso monte alla fine dei caseggiati. Inoltre, la prevista differenziazione della pavimentazione del segmento del vecchio tracciato, nel rallentare il flusso veicolare all'interno dell'abitato renderà più manifesto che l'origine degli attuali fabbricati è riconducibile al Novecento avanzato e che il nucleo originario di Grifola, costituito da un fabbricato rurale con corte agricola al centro, oggi scomparso, risaliva agli inizi dell'Ottocento. Possiamo perciò concludere che gli ambiti sopra elencati (radure di crinale, Case Vighini, Grifola) non possono essere considerati delle “*invarianti strutturali*”, come sostenuto nel parere negativo espresso dalla Soprintendenza, poiché tutti interessati da mutazioni sostanziali sia sotto il profilo vegetazionale, sia morfologico, sia tipologico, sia funzionale, portate avanti nel corso di circa due secoli. E neppure si può sostenere che l'invariante strutturale determinata dalla linea di crinale principale sia compromessa dalla presenza delle pale eoliche contemplate nel progetto, poiché le pale in questione sono tutte posizionate al di sotto dei 1200 m s.l.m., come recita testualmente l'art. 142, c.1, lett. d del D. Lgs. 42/2004, e non rileva sotto il profilo giuridico la costatazione che con la loro altezza superano percettibilmente la quota altimetrica della linea di crinale.

In ultimo, è il caso di far rilevare che il P.T.C.P., attualmente in vigore, che norma la pianificazione territoriale della Provincia di Parma anche sotto il profilo paesaggistico, autorizzato con le sue numerose varianti dalla Regione Emilia-Romagna, prevede espressamente la possibilità di installare



parchi eolici lungo la linea di crinale in questione; in sostanza, esso dispone per norma la compatibilità di questi impianti proprio nell'ambito sopra richiamato tutelato *ope legis* dall'art. 142 del Codice. Sicché, in siffatto contesto normativo, il parere espresso dalla Soprintendenza non può essere considerato né vincolante, né prevalente, ma comparato in termini concorrenziali con altri pareri espressi da altri organismi statuali e regionali portatori di altri interessi pubblici.